



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio-Suap
- PIAZZA DELLA LIBERTÀ -

ORDINANZA N. 48 del 13.09.2016

IL SINDACO

- Visto il vigente statuto comunale;
- Vista la L.R. n.18/95;
- Vista la L.R. n.2/96;
- Vista la L.R. n.28/99 ed in particolare, gli artt. 12, 13 e 14 relativi agli orari di vendita;
- **Considerato che** Mercoledì 14 Settembre 2016 ricorre la festa del Santo Patrono;
- **Ritenuto** necessario la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle attività esonerate per legge da tale chiusura;
- **Sentito** il Responsabile delle Attività Produttive in ordine all'individuazione delle categorie di attività produttive cui la presente ordinanza è diretta e sull'opportunità di indicare nel giorno di festività patronale la chiusura di dette attività;
- **Visto** l'art. 50, comma 7, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;
- **Visto** l'art. 8 e l'art., 21 dello Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 14 comma 2 L.R. n. 28/99;

ORDINA

E' fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, del settore alimentare e non, di svolgere attività lavorativa Mercoledì 14 Settembre 2016, Festa del SS. Crocifisso, Patrono del paese.

Dal suddetto ordine restano escluse le attività commerciali a posto fisso di cui al comma 1 dell'art. 14 L.R. 28/99 e attività commerciali su aree pubbliche di cui alla L.R. 28/99.

1. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art.7 bis, commi 1 e 1 bis, del d.lgs 267 del 18.08.2000, nonché dall'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24-11-1981.
2. Gli agenti di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.
3. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni in applicazione della Legge n. 1034 del 06-12-1971, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24-11-1971.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;